



Roma 13 giugno 2011

Francesco Balducci

Presidente

Ente Nazionale Cinofilia Italiana

Viale Corsica 20 - 20137 Milano

p.c.

-On. Saverio Romano

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

Via XX Settembre 20 - 00187 Roma

-On. Ferruccio Fazio

Ministro della Salute

Lungotevere Ripa 1 - 00153 Roma

-On. Francesca Martini

Sottosegretario alla Salute

Lungotevere Ripa 1 - 00153 Roma

-Dott.ssa Gaetana Ferri

Direttore Generale Sanità animale e farmaco veterinario

Ministero della Salute

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE DEL 22 MARZO 2011 E RATIFICA SENZA RISERVE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA/LEGGE 201 DEL 2010 - DIVIETO GENERALE DI INTERVENTI CHIRURGICI SUI CANI E RELATIVO DIVIETO DI VENDITA, COMMERCIALIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE.

I sottoscritti Gianluca Felicetti, in qualità di Presidente e legale rappresentante della LAV, Lega Anti Vivisezione, Carla Rocchi, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'ENPA, Ente nazionale protezione animali, Laura Rossi, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

premessso che

- ✓ in data 22 marzo 2011 veniva emanata l'Ordinanza del Ministero della Salute *'Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009'* concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella *GU n. 110 del 13-5-2011*;
- ✓ l'Ordinanza in questione fonda i suoi contenuti, tra le altre norme, su:
 - la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall'Italia;
 - la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987;
 - la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»;
 - nonchè sugli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
- ✓ nello specifico, si rileva come la Convenzione citata, integralmente ratificata e senza riserve con legge n 201 del 2010 disponga all' art. 10 *'Interventi chirurgici'* che
 1. ***Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:***
 - a) **il taglio della coda;**
 - b) **il taglio delle orecchie (...);**
- ✓ In ossequio alla Convenzione citata, l'Ordinanza ministeriale in esame, dispone all'articolo 1 lettera b) che all'articolo 2, comma 1 due importanti divieti generali ovvero:
 - «d) *gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformita' all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201;*»;

- e) è vietata la vendita e la commercializzazione e l'esposizione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d) ;
- ✓ In sintesi ed in termini generali, in base all'Ordinanza in questione ed alle norme nazionali richiamate, sono vietati in termini generali e senza alcun tipo di eccezione gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, nonché la vendita, la commercializzazione e l'esposizione di cani sottoposti a tali interventi chirurgici;
- ✓ L'Ordinanza citata nel recepire un divieto già cogente in base alla legge di ratifica n 201 del 2010 della Convenzione internazionale sulla protezione degli animali da compagnia, richiama inoltre la violazione dell'art 544 ter c.p. che testualmente dispone che *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”*
- ✓ La Federazione nazionale degli Ordini veterinari Italiani e la Federazione Europea dei veterinari condannano i tagli di code e orecchie dei cani, in ossequio alla Convenzione europea e lo stesso Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale del Ministero della Salute con proprio parere tecnico scientifico ufficiale ha chiarito recentemente i gravi danni alla salute degli animali che comporta il taglio della coda sostenendo che ***'l'amputazione preventiva della coda per scopi non terapeutici sia da bandire come previsto dalla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia'***
- ✓ nello specifico si legge nel parere che il taglio della coda *'è un'amputazione che comporta il taglio che schiaccia la pelle, muscoli, nervi, tendini ed osso e cartilagine:*
 - *Causa il dolore acuto ai cuccioli ed si suppone in grado di causare dolore a lungo termine dovuto all'attività patologica del nervo come conseguenza del danno tissutale e sviluppo di neuroma;*
 - *I Cani neonati, come con altri giovani mammiferi, sono probabilmente molto sensibili al dolore e comunque più intensamente degli adulti*
 - *Muscoli importanti della regione pelvica e perineale del cane continuano sulla coda e si attaccano alle vertebre della coda. Vi è evidenza che il taglio della coda indebolisce i muscoli in questione nella defecazione e nel mantenimento della resistenza del diaframma pelvico, conducendo al rischio aumentato di incontinenza fecale, di ernia perineale e di incontinenza urinaria nelle femmine*
 - *La rimozione della coda priva il cane di mezzi importanti di espressione delle relative intenzioni ed emozioni e può condurre a malintesi sia con l'uomo che altri cani. Il dolore e l'afflizione causati dall'amputazione della coda possono anche compromettere il processo di socializzazione nei cuccioli*
 - *La rimozione della coda del cane può ridurre la resistenza del posteriore e compromettere il relativi equilibrio e agilità*
 - *Le lesioni della coda sono relativamente rare (per esempio, 4 per 10.000 cani trattati in cliniche) e la prova non indica che i cani con coda mozza abbiano un*

rischio aumentato di ferita della coda. Non è accettabile amputare la coda di un gran numero di cuccioli per evitare un piccolo numero di lesioni possibili della coda in cani adulti, specialmente se la maggior parte di quelle lesioni possono essere trattate da ambulatori di pronto soccorso;

- ✓ l'articolo 6 della predetta Ordinanza dispone infine che *'1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.'*;
- ✓ l'articolo 117 della Costituzione stabilisce che *La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.* Dunque efficacia prioritaria è data alla normativa nazionale ed internazionale ratificata ed eseguita in Italia con atto legislativo, per cui i divieti imposti dal combinato disposto delle leggi n. 201 del 2010 e n.189 del 2004 (art 544 ter c.p.) prevalgono su qualunque altro atto di natura subordinata, ivi comprese eventuali note ministeriali difformi dai contenuti normativi vigenti;
- ✓ In conformità a quanto sin'ora esposto, si segnala che la *'Nota di chiarimento'* a firma della d.ssa Gaetana Ferri, Direttore Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario del Ministero della Salute datata 18 maggio 2011 nella parte in cui introduce arbitrariamente limiti temporali ai divieti attualmente cogenti, non previsti né dall'Ordinanza in esame, né dalle norme nazionali ed internazionali ivi richiamate, può considerarsi un *'tamquam non esset'* ovvero certamente inidonea a legittimare condotte altrimenti vietate e sanzionate dalle norme nazionali vigenti, come confermato dal TAR Piemonte sezione I 11 maggio 2009 n 1413 e TAR. Lombardia sezione I 23 gennaio 2008 n 126 secondo cui *'le circolari interpretative sono prive di efficacia vincolante'*;

Considerato che

- ✓ L'Ente in indirizzo, ai sensi dell'articolo 1 del proprio Statuto è sottoposto alla vigilanza del Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito denominato Ministero, con D. L. del Capo Provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1947 n. 1665;
- ✓ In base alle disposizioni generali del Regolamento di attuazione è previsto che *l'ENCI persegue le finalità indicate dallo Statuto ed esercita anche attività a rilevanza pubblica, quale la tenuta dei libri genealogici, in base a previsioni normative e/o provvedimenti amministrativi. Svolge inoltre gli altri compiti attribuitigli dallo Stato. (...) L'ENCI, compatibilmente con la normativa vigente, conforma le proprie attività agli indirizzi e ai regolamenti della Federazione Cinologica Internazionale (FCI)(...);*
- ✓ L'Enci con nota dal titolo *'Chiarimenti sulla caudotomia'* pubblicata l' 8 giugno 2011 <http://www.enci.it/news/news.php?id=956> a firma del Presidente Francesco Balducci, in relazione a quanto premesso sulle evoluzioni normative in merito alla caudotomia dichiara testualmente che *' Si informa che, per quanto concerne l'amputazione dell'appendice caudale, vengono confermate le indicazioni tecniche emanate dal Ministro della Salute, prof. Ferruccio Fazio, in data 21.03.2011 relative alla corretta applicazione della legge 201/2010 di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia che entrerà in vigore il 01.11.11. Con riferimento*

all'Ordinanza del 13.05.11 si ricorda il rispetto delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, con nota di chiarimento del 19.05.11, relative alle Esposizioni';

- ✓ Come ribadito in premessa, si ritiene che la nota ministeriale richiamata dall'Ente sia inefficace, nella parte in cui introduce fattispecie non previste dalla normativa nazionale sia legislative che amministrativa;
- ✓ Per tale motivo si ritiene che allo stato sia perfettamente cogente il relativo divieto generale espresso dall'Ordinanza : la vendita e la commercializzazione e l'esposizione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d

Tutto ciò premesso e considerato,

le Scriventi formalmente invitano l'Ente in indirizzo, anche considerate le sue attività di rilevanza pubblica, ad attenersi esclusivamente alla normativa vigente in materia di caudotomia,

e in particolare all'univoco dettato normativo che ne dispone il generale divieto, anche in relazione ad attività di commercializzazione ed esposizione, confermato dalla Convenzione Europea sulla Protezione degli Animali da Compagnia, dalla relativa legge nazionale di ratifica n. 201 del 2010, dalla legge n.189 del 2004 e dall'Ordinanza ministeriale richiamata in epigrafe.

Si precisa che le Scriventi Associazioni si riservano di coinvolgere in caso di violazione della normativa vigente e anche ai sensi dell'articolo 6 della predetta Ordinanza, le competenti Autorità giudiziarie.

Gianluca Felicetti

Carla Rocchi

Laura Rossi

Presidente LAV

Presidente ENPA

Presidente Lega Difesa del Cane